



**COMUNE DI SANT'OLCESE**  
**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**BANDO**

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

**ARTICOLO 1 - DESTINATARI**

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione primaria, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nel Comune di Sant'Olcese, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza esclusiva. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Sono ammesse richieste di contributo relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o ad alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.400,00 euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Sant'Olcese;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202

del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Sant'Olcese;
- f) non aver beneficiato successivamente al 01.06.2018 di contributi erogati dai servizi sociali comunali finalizzati alle spese di amministrazione di condominio, di utenze;
- g) valore dell'ISE (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a €. 31.080,00;
- h) valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a € 17.650,00;
- i) ammontare del canone indicato nel contratto di locazione (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il Fondo sociale affitti) non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispettiva fascia dell'ISEE-fsa:

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	12,0%	<= 4.160
B	13,5%	4.161 – 5.220
C	15,0%	5.221 – 6.240
D	16,5%	6.241 – 7.250
E	18,0%	7.251 – 8.320
F	19,5%	8.321 – 9.330
G	21,0%	9.331 – 10.400
H	22,5%	10.401 – 11.410
I	24,0%	11.411 – 12.420
L	25,5%	12.421 – 14.500
M	27,0%	14.501 – 17.650

- j) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità 2018 - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario) per un minimo di ¼ delle mensilità dovute.

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**ARTICOLO 2 -**

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

ISEfsa =	(ISE + canone originariamente detratto)
----------	---

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

ISEEfsa =	ISEfsa / coeff. nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)
-----------	--

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2016, salva la possibilità di presentare l'ISEE corrente ai sensi di legge.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

CS =	(ISEfsa x Imax)
------	-----------------

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

CT =	[ (CL - CS) / 12 ] x N
------	------------------------

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dal Comune, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A – H	Euro 1.200,00
Fasce I – M	Euro 1.000,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 450,00= euro.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

### **ARTICOLO 3 – DOMANDA**

Le domande, redatte sull'apposito modulo di cui al precedente art. 2, da ritirarsi presso la sede dei servizi sociali in Piazza Marconi 23, 2° piano, o reperibile sul sito comunale [www.comune.santolcese.ge.it](http://www.comune.santolcese.ge.it), devono essere presentate presso l'ufficio protocollo in piazza Marconi n. 40 **a decorrere dal 1 febbraio 2019 e non oltre le ore 12,00 del 15 marzo 2019.**

Alle domande devono essere allegate:

- a) dichiarazione I.S.E.E. aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2017 e riguardante tutti i componenti residenti nell'alloggio alla data dell'emanazione del bando comunale.
- b) copia di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2018 al netto delle spese di amministrazione. In assenza di tale documentazione possono essere presentati bonifici, o dichiarazione del locatore attestante l'avvenuto pagamento del canone (nel caso di dichiarazione del locatore dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del locatore stesso). Saranno ammesse solo le documentazioni di pagamento effettuate da persone residenti nell'alloggio e quelle riportanti la causale del versamento;
- c) permesso o carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- d) attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea, ai sensi del Decreto Lgs. N.30 del 6.2.2007 – C.M. n.19 del 6.4.2007
- e) Scheda di rilevazione (Modello B), compilata ai soli fini statistici con le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa regionale.

Verranno rigettate le domande prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere a) e b), in quanto la mancanza di tale documentazione non consente il calcolo del fabbisogno.

### **ARTICOLO 4 - GRADUATORIA**

Entro il 30 aprile 2019 il Comune procede all'istruttoria delle pratiche e alla formazione dell'elenco degli idonei e ad emanare il provvedimento di approvazione dei contributi effettivi da erogare agli aventi diritto.

I contributi teorici saranno rideterminati in base alle risorse effettivamente disponibili, ovvero € 10000,00. Gli stessi verranno tutti in pari misura diminuiti della quota

percentuale risultante dal rapporto tra il Fondo assegnato rispetto al fabbisogno teorico comunicato.

I cittadini che dopo la presentazione della domanda variano residenza devono comunicare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali il nuovo indirizzo per una corretta liquidazione del contributo.

## **ARTICOLO 5 - CONTROLLI**

Ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 21.01.2011, l'Amministrazione Comunale:

- 1) procederà al controllo generalizzato sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- 2) in caso di dichiarazioni accertate come non veritiere:
  - escluderà il richiedente dalla graduatoria e dal beneficio economico;
  - nel caso di avvenuta liquidazione, richiederà la restituzione del contributo concesso;
  - procederà con denuncia alla Procura della Repubblica.
- 3) accerterà presso l'ufficio Servizi Sociali e altri enti preposti eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare con la finalità di sostegno alla locazione, onde evitare così duplicazioni contributive.

## **ARTICOLO 6 – DESTINAZIONE DI EVENTUALI RESIDUI**

L'Amministrazione Comunale destinerà le risorse che eventualmente dovessero avanzare dal presente bando per contribuire alle spese di locazione, di amministrazione di condominio, di utenze per l'utenza che accederà a servizio sociale, secondo i criteri di cui ai regolamenti vigenti.

## **ARTICOLO 7 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

### **PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE RIVOLGERSI A**

Settore Sociale, Comune di Sant'Olcese, Piazza Marconi 23, 2° piano

Telefono 010.72.67.116

Email settore.sociale@comune.santolcese.ge.it

Pec protocollo@pec.comune.santolcese.ge.it

Responsabile di Servizio Dott.ssa Raffaella Savoca..

La Responsabile del Settore Sociale  
Dott.ssa Raffaella Savoca